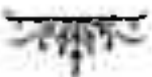


PROF. PIETRO M. LONARDO



GLI EBREI A BENEVENTO

CON DOCUMENTI INEDITI



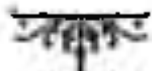
BENEVENTO
Stabilimento Tipografico D' Alessandro
1899.

PROF. PIETRO M. LONARDO



GLI EBREI A BENEVENTO

CON DOCUMENTI INEDITI



BENEVENTO
Stabilimento Tipografico D'Alessandro
1898.

PROPRIETÀ LETTERARIA

STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.

A

DAVID CASTELLI

INSIGNE CULTORE

DELLA

Scritta EBRAICA

I.

(. . . . 1198).

Non sembra che si esprima con troppa precisione il cav. uff. Enrico Isernia nella sua *Istoria della città di Benevento*, (1) affermando che gli Ebrei si siano fissati in questa città verso l'anno 1198. « Gli Ebrei — egli dice — presero stanza la prima volta in Benevento verso l'anno 1198, poichè nel necrologio di S. Spirito, compilato in detto anno, si notano le parrocchie di S. Nazzaro della Giudeca, le quali furono denominate in tal modo, per esser contigue al ghetto di Benevento ». Anzitutto mette conto far rilevare che in questo vetusto codice, che conservasi nella Biblioteca Arcivescovile, non sono no-

(1) Benevento, d'Alessandro e figlio, 1896, 2. ed. vol. II, pag. 186.

tate più *parrocchie di S. Nazaro della Giudeca*, ma una sola, come si può vedere a c. 87^l, e con questa son menzionate altre due parrocchie, che prendon o il nome dal luogo abitato dagli Ebrei, ossia le parrocchie *S. Stephani de Iudeca*, e *S. Ianuarii de Iudeca* (1).

Ora se tre parrocchie sono contraddistinte coll'appellazione *de Iudeca* in un libro che si comincia a scrivere l'anno 1198, è facile comprendere che codesto luogo doveva già esistere prima di quell'epoca, e che si fu costretti a denominare le parrocchie dal quartiere separato degli Ebrei, sia perchè questi dimoravano in Benevento da un tempo molto anteriore, sia perchè avevan dovuto già acquistare, forse, non poca importanza (2).

In che anno, adunque, vennero gli Ebrei in Benevento? da quale ragione vi furono indotti?

Rispondo con delle ipotesi prima all'ultima domanda. Non è da dubitare che, avendo i Pontefici, dopo la morte di Landolfo, ridotto, nella seconda metà del secolo XI, effettivamente questa città sotto la loro dominazione, (3) gli Ebrei siano cominciati a venire in Benevento fin d'allora, per esercitarvi il

(1) Vedi il *Necrologio di S. Spirito* c. 88^r e c. 101^r. Chiamavasi *Giudeca* il luogo occupato per abitazione dagli Ebrei che si diceva anche *ghetto*. Il significato di questa parola non è sicuro; alcuni la farebbero derivare dal talmudico *ghet*, che vuol dire *reclusione*; altri da *guillo* ossia sordido. Cfr. *Pent-ize Storia del Diritto Italiano*, tom. III, Padova, 1871, p. 184, n. 44.

(2) Il luogo occupato dagli Ebrei era situato, secondo la tradizione, nel vicolo che oggi è detto la *Madonnella*.

(3) Cfr. *Gregorovius. Nelle Puglie* (traduzione di R. Mariano), Firenze, Barbera, 1888, p. 86.

loro *lucroso mestiere* del prestare ad usura; o perchè non dovettero incontrare opposizione da parte della Chiesa, che spesso fece fronte alle persecuzioni degli israeliti, ponendoli sotto il manto della sua protezione; (1) o perchè, forse, furono allettati dalla magnificenza, in cui vivevano gli Amalfitani, i quali, come pensa il Borgia, (2) ebbero la loro contrada e furono ricchi quanto gli altri, che si trovavano altrove. Odasi, a questo proposito, il cronista Falcone contemporaneo del papa Calisto II, il quale ci ha tramandato con quanta parte concorressero gli Amalfitani al solenne ingresso di quel pontefice a Benevento: « Praeterea Amalphitani omnes, plateas cunctas vestibus sericis, pallisque et ornamentis pretiosis in adventu illius ornaverunt; infra ornamenta vero thuribula aurea cum odoribus et cinnamomo posuerunt ». (3) Ecco, dunque, le ragioni probabili,

(1) A. PENTILE. *Storia del Diritto Italiano* tom. III, Padova, 1871, p. 178. In seguito alcuni papi, come Onorio III, Giovanni XXII, Martino V, si fecero intermediarii presso i principi, perchè non oltraggiassero gli Ebrei, e non li forzassero a convertirsi. Cfr. SARVIOLI. *Storia del Diritto Italiano*, Palermo, 1890, p. 261. Cfr. l'opera magistrale, edita quest'anno del Barbera, di DAVID CASTELL, *Gli Ebrei, suntu di storia politica e letteraria*, p. 404: « I Papi stessi non si mostravano verso di loro crudeli. Li trattavano in generale con disprezzo, fatta talvolta poche eccezioni, ma non eccitavano, come avveniva altrove, ad atti feroci ».

(2) BORGIA, *Memorie storiche della città di Benevento*, tom. II, Roma 1764, p. 123, n.

(3) Ved. BORGIA, *op. cit.* tom. cit. p. 123, n..... Il Borgia stesso encomia Falcone, dicendolo « il più ragguardevole fra tutti gli antichi Cronisti Beneventani »; difetti la sua cronaca fu di grande sussidio agli storici d'Italia per gli avvenimenti del principio del sec. XII fino al 1140: cfr. p. 98.

per cui gl' israeliti abbiano potuto metterè più in Benevento, dove, ben presto, dovettero crescere in numero, e rimanervi fino a quando S. Pio V non li avesse discacciati da tutto lo stato ecclesiastico, eccetto da Roma e da Ancona (1).

Quanto poi alla loro venuta, questa è da assegnarsi non più tardi del sec. XI, poichè in un documento pubblicato dal Borgia (2) *Proprietas que remansit curie de regalibus Beneventi*, fra gli altri beni pubblici pervenuti, in quel secolo, alla sede apostolica in Benevento si nominano le così dette *tincta Iudeorum*. È da credere, quindi, col Borgia che gli Ebrei godessero qualche privativa di lavorare colori, o tinte, ad uso dei tintori, perchè il Camerlingo mette tra le rendite dei pontefici anche il dazio su di un'arte, che doveva essere esercitata esclusivamente da essi.

Gli Ebrei, una volta stabilitisi in Benevento, protetti dai pontefici e non molestati dagli abitanti, sentirono, ben presto, il bisogno di unirsi in comunità e fissarsi in un luogo separato dagli altri, come eran soliti fare. Nè credo d'ingannarmi se da un'iscrizione ebraica scoperta nel febbraio dell'anno scorso dal caro amico cav. A. Meomartini, Ispettore dei monumenti per questa provincia, deduco che, sin dal principio della seconda metà del sec. XII, gli Ebrei avessero il loro cimitero. Tenendo conto del luogo, dovè

(1) Ved. SALVIOLI, *op. cit.*, p. 161.

(2) *Op. cit.*, *tom. cit.*, p. 265 sqq. È tratto dal libro dei censì della Chiesa romana trascritto dal testo di Cencio Camerlingo, conservato nell'archivio apostolico vaticano.

tale epigrafe venne fuori (1), e del suo contenuto, (2) si può ammettere, senza verun dubbio, avendo anche l'appoggio della tradizione, che, a poca distanza delle mura della città, dovesse esistere un luogo sacro, per deporvi le ossa degli Ebrei, come appunto ne furono trovate.

Non parrà quindi inesatta la notizia che il Graetz dà nel VI volume della sua estesa storia degli israeliti (3), quando dice che esisteva, nella fine della seconda metà del sec. XII, una comunità di 200 Ebrei in Benevento, di 600 in Salerno, di 200 in Trani, di 300 in Taranto e di 500 in Otranto; e che la comunità di Napoli aveva per capo un David, il quale portava il titolo di *Principino* (4). In queste città, adunque, del Napoletano, erano abbastanza numerose

(1) Il colono Antonio Mazzone, soprannominato *Quarantotto*, facendo dei lavori di dissodamento nel fondo del sig. Antonio Zamparelli, detta *Creta rossa* o *masseria Sabieriana*, rinvenne a m. 0.50 di profondità la detta pietra calcarea. Ved. *Notizie degli ebrei di antichità*, comunicate alla R. Accademia dei Lincei, 1898, Roma p. 78.

(2) L'epigrafe fu tradotta dal Guidi, professor di lingua ebraica e di lingue comparate nell'Università di Roma. Eccone la traduzione: « Nel secondo giorno della settimana, nel primo del mese di Scabbat morì messer Samuele figlio di m. Isacco, l'anno 4913 dalla creazione. Che la sua anima sia legata nel fascetto della vita! Amen! S[et]a! ».

L'anno 4913 corrisponde al 1153 dell'era volgare. Ved. *Notizie degli ebrei etc.* p. cit.

(3) H. GRAETZ. *Geschichte der Juden, von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart*, 4^{to} vol. Leipzig 1866-77, p. 259. Nel capitolo IX, in cui tratta degli Ebrei dall'anno 1171 al 1205 si trova una rubrica intitolata « Die Juden in Italien ».

(4) GRAETZ, *op. e loc. cit.* « Die Neapolitanische Gemeinde hatte einen Vorsteher, R. David, an der Spitz, welcher den Titel Fürst (Principino) führt ».

le colonie degli Ebrei che vi esercitavano il loro lucroso mestiere, al contrario di quanto si verificava nell'Italia settentrionale e centrale; poichè come è risultato da moderne ricerche di documenti e d'iscrizioni, essi erano in considerevole numero in Sicilia e nel mezzogiorno della penisola; (*Castelli, opera cit. e p. cit.*) così, per esempio, Pisa, Lucca, e Mantova avevano soltanto piccole comunità (1). E in Benevento poi saranno stati forse più di 200 israeliti alla fine del 1100, poichè dovevano occupare una contrada, o quartiere speciale, più che esteso, detto *Giudeca*, se con questo appellativo furono distinte le tre parrocchie di S. Nazzaro, di S. Stefano e di S. Gennaro (2).

(1) GRÆTZ, *op. e loc. cit.*; cfr. pure P. M. LONARDO, *Gli Ebrei a Pisa sino alla fine del secolo XV* negli *Studi Storici* del Crivellucci, 1898, p. 171.

(2) Quindi già nel sec. XI abitavano gli Ebrei in Benevento, mentre la prima menzione degli israeliti in Pisa si trova nel secolo successivo. Cfr. la *cit. mia memoria* 1898, pagina 173, n.



II.

(1374-1469).

Dopo questo tempo, sino al 1374, non mi è riuscito trovar altre notizie riguardanti gl'israeliti in Benevento. Certo, però, le loro relazioni coi cittadini non furono sempre amichevoli; quasi, direi, un odio verso di essi, perchè di diversa fede religiosa, non doveva tardare a manifestarsi. Non altrimenti potremmo renderci spiegazione del *tit. 4, cap. 2* del Concilio Provinciale tenuto dall'arcivescovo Ugone Guidardi nel 1374 coll'intervento di nove vescovi suffraganei e di nove abati diocesani (1), in cui or-

(1) SARNELLI, *Memorie cronologiche dei Vesc. ed Arciv. di Benevento*, Napoli MDCCXI, p. 127. Sbaglia il DELLA VIPERA, *Chronologia Episcop. et Archiep. Metropolitanae Ecclesiae Benev.*, Napoli MDCCCXVI, p. 138, dicendo che Ugone celebrò il Concilio provinciale il 17 aprile 1370.

dinò « che non si forzassero gli Ebrei a ricevere il Battesimo » (1). È facile perciò comprendere come questi non siano stati tollerati dagli abitanti, i quali non poche lagnanze dovettero esporre al capo della chiesa beneventana. E reca meraviglia come Ugone non abbia accolto i lamenti di essi, anzi, seguendo forse la politica dei papi che cercavano di ridurre gli Ebrei alla fede cattolica con la benignità e non con la violenza (2), volle che abitassero in questa città, osservando i riti della loro religione.

Non è improbabile che egli sia ricorso a questa misura, solo perchè avrà avuto di mira ad impedire che sorgessero attriti più violenti. Può congetturarsi che, gl'israeliti, se una certa qual protezione fu ad essi accordata, dovettero aumentare di numero e che recarono non poco giovamento alla città, con la loro presenza.

Senonchè non doveva durare troppo a lungo questo stato di cose, chè anche in Benevento gli Ebrei furono colpiti da una specie d'infamia. È noto come essi, più o meno tardi, dovunque abitassero, fossero costretti a portare sugli abiti un distintivo per non essere confusi coi cristiani. (3) E questo o-

(1) Borgia, op. et tom. cit., p. 178 n. cfr. *Synodicon S. Bene. Ecclesiae, Romae*, 1734, p. 75 « Nullus igitur invitos Tartaros, vel sclavos, seu alios ludaeos, vel paganos ad Baptismum venire compellat ».

(2) Cfr. PERTILE, op. e tom. cit., p. 178, n. 38.

(3) Cfr. PERTILE op. e tom. cit. p. 184. Non in tutte le città italiane gli Ebrei avevano il medesimo distintivo. Ved., a questo proposito, per la Sicilia, SALVIOLI, op. cit. p. 261; per Siena, PICCOLONINI, *Il Monte dei Paschi in Siena*, Siena, 1891, II. p. 123; per Pisa il cit. mio studio, pag. 169 etc. Il primo che adottò questo provvedimento fu l'imperatore Federico II nel 1221: Ved. MURATORI, *Dissertationi sopra le antichità italiane*. T. I, 1751 p. 186.

dioso provvedimento si prendeva per gli Ebrei beneventani dal Papa Pio II che, con Bolla data in Mantova nel 1459, fra le altre cose, ordinò che si obbligassero quelli a portare un certo segno. Riferisco le testuali parole del documento, che si conserva nell'Archivio comunale di questa città: (1)

« *Communitati et hominibus ut quascunque Iudaeos in dicta Civitate commorantes, vel in futurum commoratu-ros, ut facilius a Christianis discerni possint, ad deferendum certum signum, (2) etiam intitos per Iudices competentes cogere, et compellere possint concedimus potestatem* ».

Tale disposizione si emanava dal sommo pontefice per il buon andamento della città. Da ciò si deve inferire che è finito il tempo, in cui agli Ebrei si conceda una relativa protezione in Benevento: anche per questi cominciassi, forse un po' tardi, ad adottare delle misure, che ledono la loro libertà personale: d'ora in poi saranno distinti dai cittadini per l'ignominioso provvedimento che non sarà rimasto, di certo, senza efficacia.

Che veramente da questo tempo non godessero più quei privilegi e quelle concessioni, che per l'addietro avevano, si può indovinare dal Breve di Paolo II nel 1469, pubblicato dal Borgia nelle sue *Memo-rie Storiche*. (3) È esso indirizzato all'Arcivescovo di

(1) È la 25^a delle *Bullae Sum. Pontif. et Sedis Apost.* raccolte sotto la direzione del Card. Orsini nel 1710, Tom. I. È pubblicata nell'Appendice agli *Statuta Civitatis Beneventi*, Beneventi, MDCCXVII, p. 132, sqq.

(2) In Benevento, come si vede, questo provvedimento si prese troppo tardi.

(3) *Op. e tom. cit.*, p. 175, sqq.

Benevento, Corrado Capece, cui per un anno si dette il governo di questa città *et iurisdictionem plenam et omnimodam cum mero et mixto imperio exercendi*, e poichè è il più antico monumento, trovato dall'insigne erudito, che si riferisca ai governatori beneventani, feco bene egli a pubblicarlo, trascrivendolo dall'originale pergamena, che conservasi nel tomo 33, n. 57 della biblioteca beneventana. (1) Ed il papa, accennando agli Ebrei, proibiva al Governatore di non accordare, da quel momento, alcun favore o concessione a quelli, come era avvenuto per il passato, durante la gestione dei suoi predecessori: « *nec Iudeis aliquam gratiam, concessionem, aut remissionem, prout per tuos in huiusmodi gubernio predecessores factum fuit, deinceps quovis modo facias* » (p. 178) È chiaro che prima di questo tempo ben diverse furono le condizioni degli Ebrei: come queste poscia si fossero cambiate, si cercherà, in seguito, dar la ragione. Inoltre che essi per l'avanti siano stati in buoni rapporti con la comunità beneventana, e che abbiano avuta occasione di stringere patti e stabilire capitoli con i capi di questa, non credo sia da mettersi in dubbio, come appare da un documento da me trovato nell'Archivio Capitolare e riprodotto in Appendice (Doc. I.) con la massima fedeltà. (2)

(1) Cfr. op. e tom. cit., p. 175. Non sarà inopportuno far notare ai lettori che la biblioteca, di cui qui si fa cenno, non è altra che quella esistente al Duomo, la quale meglio potrebbe nominarsi *Archivio Capitolare*, per distinguerla dall'altra arcivescovile, sita *Strada Arcivescovo Pacca*. — Ci piacere quindi chiamare la *Biblioteca Beneventana*, con quella denominazione da me proposta.

(2) Questo documento potrebbe intitolarsi: *Capitoli tra i consoli e gli Ebrei*.

III.

(1470 - 1477.)

In detto documento si legge che per molti anni prima del 1470, cinque Ebrei tenevano aperto in Benevento *banchum ad mutuandum pecunias ad usuras*, come soleva avvenire in tutto il regno della Sicilia. Anche qui adunque i Giudei prestavano danaro ai cittadini.

Senonchè quei cinque che si trovano nominati nel citato documento a differenza degli altri Ebrei *abitanτες in civitate eadem*, avevan conchiuso dei capitoli con la Comunità e ottenuto delle concessioni da parte di questa. A me per altro, non riuscì trovare nelle carte beneventane in che cosa consistessero quei contratti; ma vi ha tutta la probabilità di credere che siasi stabilito come si dovessero regolare i prestiti, quale dovesse essere l'*aggio* sul denaro mu-

tuato, e quanto dovessero pagare *pro utilitate Universitatis*. Eppure non ostante *capitulis statutis et licentis habitis et concessis*, fu proibito, essendo governatore di Benevento, come sappiamo, l'Arcivescovo Capece, non solo a quei cinque che forse si saranno uniti in società, ma eziandio ad altri Ebrei, di tenere *ulterius* aperto il banco in Benevento, e dare denaro ad interesse.

Ed ora sorge spontanea la domanda: Perchè i suddetti israeliti debbono esser privati di quei privilegi, che prima godevano? Forse non si saranno tenuti ai patti, ed avranno commesso dei gravi soprusi? Riferendomi alle parole del Breve del Pontefice Paolo II (12 Maggio 1468), a proposito degli Ebrei, ai quali non doveva farsi alcuna concessione dal governator Capece, credo che questi, mettendo in esecuzione l'ordine impostogli, ricorresse ad una misura troppo rigorosa, minacciandoli, di gravi pene, se non avessero conchiusi certi patti o convenzioni che—come essi lamentavano—erano *contra formam et tenorem capitulorum* i quali coi priori e con la Comunità beneventana erano stati stabiliti.

Avranno fatto valere, per così dire, i loro diritti acquisiti presso il Governatore; gli avranno dimostrato che quei capitoli erano stati confermati *per apostolicos legatos seu gubernatores ad id facultatem habentes*; ma egli sarà stato inflessibile ed avrà indotto gli Ebrei a mandare a Paolo II un loro cor-religionario, per tenerlo informato di quanto si commetteva a loro danno. Ed ecco il buon Pontefice, dando ascolto ai loro giusti lamenti, in data del 3 Luglio 1470, emanò un Breve indirizzato al Governatore, ai Priori ed alla Comunità della città di Bene-

vento, (1) mostrandosi dolente con l'Arcivescovo che tali cose erano avvenute, mentre aveva a lui scritto, che gli Ebrei non fossero molestati *practer iustitiam*, poichè *tollerat sancta Romana ecclesia Iudeos et nobis non redit honorj ut in nostris civitatibus vim aut iniuriam patientur*. Nello stesso tempo ordinò espressamente che si annullassero e non avessero alcun effetto quelle convenzioni e quei patti che gli Ebrei spinti dal timore, avevano conchiusi *contra formam capitulorum*. Impose pure con lo stesso Breve che si restituissero a quelli le scritture, altri beni e cose che si fossero loro tolte, e che si cessasse dal commettere qualsiasi violenza contro di loro, affinchè in nessun modo potessero giustamente lagnarsi.

Intanto gli Ebrei, sebbene fossero autorizzati dal Pontefice, tuttavia si astennero dal tener aperto il *banco*, per fare i prestiti ad usura, come già una volta usavano; poichè, come è lecito supporre, aspettavano una più stabile garanzia da parte della Comunità. E difatti i consoli, considerando che essi *preteritis temporibus* eran venuti in soccorso alla città *gratis et amore*, e che anche per l'avvenire si mostravano disposti ad esserlo, e dovendo dare esecuzione al Breve di Paolo II, il 18 Giugno 1471 confermarono i capitoli altre volte fatti, prescrivendo che *inviolabiliter inconcusque* fossero osservati.

Nell'anno 1477 inferiva a Benevento la guerra civile; la città si era divisa in due fazioni, detta l'una *di sopra*, che si componeva degli abitanti dalla rocca

(1) Questo Breve è inserito nel Doc. I, ed è stato chiuso tra virgolette. Di qui pure appare che il governo di G. Capace durò più di un anno, cfr. anche BOSCA, *op. cit.*, tom. III, p. 403 sq.

al Duomo, e di basso l'altra, della quale facevan parte gli abitanti dal Duomo alla porta S. Lorenzo. Per sedare queste intestine discordie, il papa Sisto IV, spedì—*pro quiete et bono statu*—Giovanni Loïsio de *Tuscanis*, uditore generale della camera apostolica, il quale riuscì, ben presto, a ridurre i cittadini alla devozione ed obbedienza della S. Sede, come appare dal Breve del 29 aprile dell'anno seguente, pubblicato in appendice. Con questo esprime ai beneventani la sua soddisfazione, e li esorta a perseverare nella pace loro così presto ridonata dal suo inviato. (1)

Eppure in questo stesso anno i capitoli confermati agli Ebrei, sei anni prima, erano tollerati dal Governatore Battista dei Giudici, (2) vescovo di Ventimiglia e successore di Francesco Scannaforci, napoletano, (3) il quale, anzi, *prohabita matura consideratione et deliberatione*, ne ordinava l'osservanza e proibiva che — *eorum occasione vel circa illorum*

(1) Cfr. BORCIA, *op. cit. tom. III*, p. 413. VIZZARI *op. cit.* p. 153.

(2) Ved. BORCIA, *op. cit. tom. III*, p. 405, dove si legge di lui l'iscrizione posta in Benevento nell'arco ossia *torrecatrina* fra i due posti sopra il fiume Sabato.

(3) Del suo governo niente pervenne che meritasse di trovar luogo nelle *Memorie Storiche del Borgia*: cfr. *op. cit. tom. III*, p. 413.

Nell'archivio della Città trovasi un Breve di Sisto IV indirizzato ai Consoli e alla comunità di Benevento, dal quale appare che i cittadini fecero rimozioni al Pontefice di aver eletto Rettore un napoletano, non ostante i privilegi e gli statuti loro concessi. Ed egli risponde che, se questa prerogativa fosse stata a lui nota, non avrebbe mandato lo Scannaforci e che intanto, essendo così prossima la venuta di lui, non è più a tempo per vietargli di recarsi in Benevento *sine dedecore suo* (Ved. Doc.)

observationem — si facesse ingiuria, o si desse noia agli Ebrei. È evidente che il Governatore, prevedendo disordini in quel frangente a danno dei Giudei usurai, pensò di munire della sua approvazione quei capitoli, da cui non pochi vantaggi dovevano derivare alla città.



IV.

(1503 - 1550).

Se da quanto finora si è andato discorrendo risulta, come sembra, che, la colonia ebraica in questa città di dominio pontificio, conoscendosene l'importanza, doveva godere dei privilegi speciali per sopperire coi suoi quattrini alle necessità dei bisognosi; non così posso dire che lo sia da questo tempo in poi perchè facendosi delle restrizioni alla libertà degli Ebrei, essi vengono considerati più distintamente come seguaci di diversa fede religiosa.

Le cause, che insorgessero tra gli Ebrei e i Cristiani, erano giudicate da appositi magistrati stabiliti a ciò dal governo (1); invece le cause che avevano luogo tra loro, venivano decise dalla comunità o dai preposti della Sinagoga (2). Ebbene nel documento IV si fa menzione di un Breve, col

(1) PERTILE *op. cit.* tom. III, p. 186.

(2) PERTILE *op. e tom. cit.*, p. 185.

quale era stato concesso, una volta, agli israeliti beneventani di portare le loro cause e controversie davanti ai *giudici secolari*. E difatti con la speranza di sottrarsi a *iuris dictione ac superioritate ordinaria*, cui *solebant subesse*, facevan sì che innanzi a quelli le loro cause fossero definite e terminate.

Intanto avendo Innocenzo VIII nel 1491 costituito il Vicario dell'Arcivescovo beneventano *iudicem appellationum* di tutte le cause civili e criminali della città (1), il Papa Giulio II nel 1503 inviò una lettera al Vicario. In essa egli si lamenta come le cause degli Ebrei si decidessero nei tribunali laici, applicandosi le pene secondo i delitti commessi *non sine curie archiepiscopalis iactura ac detrimento*.

Perciò si concedeva facoltà al Vicario di ridurre con tutti i mezzi possibili, gli Ebrei alla solita obbedienza, servendosi anche del braccio secolare, se ci fosse bisogno, e di giudicare le loro cause e mulitare e condannare *iuxta delictorum et excessuum qualitates*. Anche in Roma, più tardi, nel 1524, Clemente VII, approvando i capitoli fatti da un certo Daniele di Pisa, per regolare l'amministrazione israelitica, stabiliva che gli Ebrei non potessero dipendere per qualunque causa, da nessun altro giudice, fuor del Cardinale vicario (2).

Poco tempo prima che essi fossero scacciati dallo stato ecclesiastico, e perciò, come è da supporre, anche da Benevento, (poichè dopo il 1550 non sono più ricordati), era vietato nella Bolla del pontefice Paolo III (22 febb. 1547) di vendere ai Cri-

(1) Ved. DELLA VIGERA, *op. cit.*, p. 160.

(2) Cfr. CASTELLI, *Notizia di un documento sulla storia degli Ebrei a Roma nell'Archivio Storico Italiano*, 1893, p. 404.

stiani carne di qualunque specie di animali, che si macellavano per uso degli Ebrei o a loro istanza, e si ordinava o di tenere un macello separato da quello dei cristiani, o di comprare interi quegli animali per loro ammazzati (1).

Era dunque concesso, per lo avanti, di poter tenere il loro macello con quello dei cristiani; ma avvenendo che a questi vendevano—come si verificava in Palermo (2)—quella carne che essi ripudiavano, sia perchè nociva, sia perchè proibita dalla legge mosaica, (3) era necessario, per il quieto vivere degli abitanti, evitare tale inconveniente con la saggia disposizione del papa.

Si è visto che nella seconda metà del secolo XV in Benevento esisteva un banco, tenuto dagli Ebrei, piuttosto fiorente, in cui si prestava ad usura anche ai Cristiani.

(1) « Quod nulli in civitate predicta ac illius districtu pro tempore macellum exercentes carnes cujuslibet generis poculum, quae pro usu hebraeorum seu ad eorum instantiam maculantur christianis vendere quoquo modo praesumant, sed ipsi hebrei aut sibi macellum a macello christianorum divisum habeant vel integras pecudes huiusmodi emant » *Pergamena N. 90 del Vol. 2 della Bullae summorum Pontificum et sedis apostolicae*, che conservasi nell'Archivio Comunale.

(2) Ved. LIONTI, *La rotella rossa*, nell'*Archiv. Stor. Sicil.* anno 1883, p. 160 sq. « Fu per questo che dal re Alfonso venne loro imposto di tenere i macelli separati da quelli dei Cristiani e di apporvi il segno della *Rotella Rossa*. »

(3) In Roma, come appare dal citato documento pubblicato dal Castelli, fra gli Ebrei erano stati eletti due *Ispettori delle carni illecite* i quali « dovevano esaminare i macellatori e visitatori della sanità degli animali, se erano capaci per tale officio. Dovevano poi anche inquisire che tutti gli animali macellati posti in vendita per gli Ebrei corrispondessero all'esigenza del rito. » Era quindi un ufficio d'*indole tutto religioso per il rito giudaico*. Ved. il cit. *Arch. Stor. Ital.* p. 403.

Però nella prima metà del secolo successivo, gl'ingordi ed insaziabili speculatori avevan fatto capo ad un altro espediente, per esercitar con maggior vantaggio la loro industria. Avevano aperto in Benevento dei pubblici granai *praeter communem usum Haebreorum aliarum terrarum* (1); e si faceva ciò col solo scopo di diventare più presto i veri re del denaro. Ma non tardò molto a prendersi un altro provvedimento per frenare la loro avidità. Giulio III con lettera apostolica del 2 maggio 1550, tra le altre cose, proibiva che gli israeliti beneventani *quantumlibet privilegiati per se*, non potessero tenere nè pubblicamente, nè di nascosto, sotto qualsiasi pretesto, nella città o nel contado, granai, ossia magazzini di frumento, se non per esclusivo loro uso; vietava pure che non potessero vendere, nè comprare frumento o grani per fare *duplicatas usuras*. Perchè si ottenesse il desiderato effetto, lo zelante pontefice ordinava al Governatore della città di punire i trasgressori con la perdita *omnium mercium*, e, se occorresse, con multa pecuniaria (2).

(1) Bolla N. 9 del cit. vol. dell' *Archivio Comunate* stampata nella cit. ediz. degli *Statuta civitatis Beneventi*, p. 158 sqq.

(2) *Hebrei Civitatis et Comitatus praedictorum quantumlibet privilegiati per se, vel alium, seu alios horrea, sive magazzena in eisdem Civitate et comitatu publice, vel occulte, directe, vel indirecte quovis quaesito colore, vel ingenio nisi pro proprio eorum usu habere, aut frumentum, et aliud granum ad huiusmodi effectum emere, vel vendere nequeant, auctoritate apostolica et tenore praemissis de speciosi gratia indulgemus: mandantes Gubernatori Civitatis eiusdem protempore existenti, quatenus contra omnes et singulos cuiuscumque dignitatis gradum conditionis et excellentiae fuerint, qui praemissa post eorum publicationem respective non servaverint,*

Se dopo questo tempo gli Ebrei siano rimasti ancora in Benevento non è possibile determinare, poichè non riavveni più menzione di essi in nessun documento. Vero è però, come già fu accennato, che non è improbabile che i Giudei di Benevento abbiano subito la comune sorte dei loro confratelli abitanti nei domini pontificii. Eppure molti degli espulsi avevano già acquistato la cittadinanza per nascita, per lunga dimora e per successione di famiglie, quivi da parecchi secoli stabilite! Però per la loro diversa fede religiosa erano considerati come stranieri dai cittadini cristiani, con cui era proibito di contrarre matrimonio (1).

Da ciò che si è detto sulla condizione degli Ebrei negli ultimi tempi della dimora in questa città, pare risulti che sia falsa l'affermazione del De Vita (2), il quale, sulla testimonianza del Summonte, crede che quelli abitassero Benevento *usque ad annum MDXL* in cui furono cacciati da Napoli e da tutto il regno napoletano (3).

procedat ac vine forensia; præter usum præmissum amenes et vendentes, necnon hebreorum horrea, sive magazena publice, vel occulte habentes, vel frumentum, aut aliud granum præter usum domesticum alius quovis modo retinentes, etiam si privilegiati fuerint, per omissionis singularum omnium mercium, et pecuniarias arbitrio suo, prout personarum et casuum diversitas postulaverit » Ved. i citati statuti, p. 161.

(1) Cfr. quanto dice SPANO BOLANI sui *Giudei di Reggio di Calabria* nell'*Archivio Storico per le province napoletane*, 1881, p. 345.

(2) *Op. cit. tom. II, p. 236, n. 5.*

(3) Il SALVIOLI, invece, *op. cit.*, p. 261 pone la cacciata degli Ebrei dalla Sicilia nell'anno 1492, da Napoli nel 1520.

Furono spogliati di tutto e soltanto una piccola sovvenzione fu loro concessa per il viaggio.

DOCUMENTI

I. (1)

Li consoli confirmano li capitoli altre volte fatti cogli Ebrei.

Nos octo infrascripti et electi Civitatis Beneventi secundum antiquam et approbatam consuetudinem Civitatis eiusdem ad regimen et gubernationem Civitatis predictae deputari et ordinari providis viris Gulelelmo de Hemannuele, Salamon de Vitali, Sabbato de bono homine (?)..... servitio, et Vitali condam magistri Moys, civibus et habitatoribus beneventane urbis, factoribus et familie salutem. Consuevit interdum res nostra publica hiis se cedere liberalem, quorum studiis, favoribus, opibus, seu ceteris suffragiis se noverit munitam aut subventam, ut hiis ad premium et honorem ceteris..... transeat exemplum. Sane virorum predictorum facta nobis oretenus petitione precepimus quod vobis licet, qui per multos preteritos annos in civitate ipsa banchem ad mutuandum pecuniam ad usuras, prout in toto Regno Sicilie fieri solet, tenuistis, et aliis Iudeis habitantibus in civitate eadem, a Reverendissimo in Xristo patre et domino domino Corrado, miseratione divina, Archiepiscopo beneventano et ipsius civitatis beneventi pro sancta Romana ecclesia gubernatore ac octo et Universitate eiusde (sic) zelo religionis et communis utilitatis, ut asserebatur iam est annus elapsus, fuerit binibitum et interdictum, ut huiusmodi mutationes ad usuras ulterius in ipsa civitate exerceretis set inde abstineretis, quibuscumque capitalis, statutis et licentis quibusvis habitis, et concessis non obstantibus, et super hoc

(1) ARCHIVIO CAPITOLARE DI BENEVENTO, Vol. 314, n. 24. Il volume è intitolato « *Veris pro communitate Civitatis* ».

a sede apostolica pro parte iudeorum ipsorum provisione
 prehensa, fuerit per eandem sedem per breve apostolicum
 prefato Reverendissimo domino et universitati mandatum,
 ut Iudeos ipsos super hiis aliquatenus molestarent, sen
 illos eorum possessione persistere facerent prout in ipso
 brevi transmissio more Romane Curie latius et plenius con-
 tinetur. Tenor talis est: ab extra, videlicet. « Venerabili
 « fratri Corrado Archiepiscopo et gubernatori beneventano
 « ac dilectis filiis prioribus et Comunitati civitatis nostre
 « Beneventi. » Lotus vero: « Paulus papa secundus: Ve-
 « nerabilis frater et dilecti filii, salutem. Fuit apud nos
 « Leo medicina rodus hebreus, qui esposuit hebreos istius
 « civitatis nostre Beneventi metu compulso a vobis fuisse
 « ad faciendum vobiscum certa pacta seu conventiones
 « contra formam et tenorem capitulorum, que vobiscum
 « habent, et que per apostolicos legatos, seu gubernatores
 « ad id facultatem habentes, confirmata fuerunt. Suppli-
 « cavit quod deinde, ut pro debito iustitie, in quam cun-
 « cti debitores sumus super hac eorum indempnitate oportet
 « tunc providere dingeremur. Meminimus scripsisse ad
 « te, Archiepiscopo et Gubernator, ne permitteres hebreos
 « iniuria affici et preter iustitiam molestari, miramurque
 « vehementer quod talia postmodum fuerint subsequata;
 « tollerat sancta Romana ecclesia Iudeos, et nobis non re-
 « dit honorj ut in nostris civitatibus vim aut iniuriam
 « patiantur. Volumus itaque et vobis per presentes expres-
 « se precipimus et mandamus ut huiusmodi conventiones
 « et pacta, que etiam proferunt, contra formam capitulo-
 « rum metu facere compulsi sunt, revocentur et annullen-
 « tur ipsique hebreis scripturas et alia bona et res, quas
 « eisdem ademistis, restituantur reponanturque ad pristi-
 « num statum ac ius in quibus autem huiusmodi pacta fue-
 « runt et denique ab omni violentia contra ipsos cessetur,
 « ne ullo pacto de nobis aut de vobis iuste queri possint.
 « Postquam hec omnia debite adimpleta, ut profertur,
 « fuerint, tunc si communitas beneventana aliquam de fu-

• turo gratiam a nobis petierit, nos erga se regeret, sem-
• per ubi cum deo poterimus gratiosius. Datum Rome a-
• pud sanctum Petrum die tertio Iulii millesimo quadri-
• centesimo septuagesimo anno sexto ». Nichilominus nec
ipsius brevis auctoritate nec alio modo quoncumque huius-
que banchnm et mutnationes ad usuras, ut iam faelebatia
exercuistis, aut exercere voluistis metu interdicti et probi-
tione huiusmodi et si per eandem Universitatem tali li-
centia concederetur banchnandi et exercendi huiusmodi
concederetur vos paratos fore annuatim aliquid pro utili-
tate dicte universitatis solvere, nostram provisionem et li-
centiam super hoc presentem postulando, maxime ipsius
brevis auctoritate et vigore, nos enim attendentes pro o-
portunitatibus dicte civitatis multotiens preteritis tempo-
ribus gratis et amore subvenistis, quodque in futurum vos
facere paratos exhibetis atque prontos, quibus merito libe-
rales et. in concedendis gratiis et favoribus
nos exhibere debemus, ac quod mandatum apostolice sedis
brevis qua decet reverentia adimplere tenemur illiusque
tenore toto viso intellecto ac pensato habitoque cum quam
pluribus aliis nobilibus et gravibus personis dicte civitatis
consilio discussione et delliberatione (sic) matura super re
ipsa ac pro bono et utilitate dicte civitatis
et omnium particularium civium eiusdem quodammodo ne-
cessarium videretur unusquisque suis oportunitatibus pro-
videre possit habiliter supplere.

Que quidem capitula vobis per nos et confecta et con-
cessa permittimus per nos auctoritate officii et in nostro ipso
offitio sint et ipsius Universitatis nomine observentur et osser-
vari (sic) facimus ad posterum inviolabiliter inconcusque
quatenus ad nos nostrumque spectare officium ac favorem
condingno prosequi defensare rogantes propterea Reveren-
dissimum in Christo patrem et dominum dominum Cardi-
nalem divina miseratione Archiepiscopum beneventanum
et gubernatorem beneventanum dingoissimum et quoscum-
que alios superiores presentes et futuros quatenus pronu-

ciata capitula vobis per nos concessa quatenus in eis est
et ad eorum spectat officium pro bono et utilitate diete Un-
iversitatis in genere et in specie observentur et obser-
vari faciant ab aliis inviolabiliter, quibuscumque factis
legibus statutis constitutionibus, et ordinationibus desuper
in contrarium loquentibus non obstantibus quoquomodo
ipsaque confirmet et super eis eorum presentem auctorita-
tem pariter et defendant in cuius rei testimonium ac.....
. fieri fecimus nostrorum propria manu
subscriptas et sigillo rotundo quo in talibus utitur dicta
universitas munitas seu sigillatas vobis propterea conce-
dendas vos quoque cum pronunciatorum capitulorum ob-
servatione quatenus ad eaque vestrorum quatenus obser-
vari debentur talem servatis huiusmodi gratie
dingni reputemini apud omnes contra non.
non solum gratia ipsa et concessione noseatis vos facere
paratos. pro dictis iustitia mediante mandatis
atque Beneventi die XVIII Junii anni
quarta Indictionis MCCCCLXXI pontificatus beatissimi in
cristo patris domini nostri domini Pauli divina providentia
pape secundi anno septimo.

*Ego Augustus de Vitis doctor unus ex octo consulibus Ci-
vitatis Beneventi me propria manu subscripsi.*

*Ego notarius Nuntius de Capua civis beneventanus alter
ex octo me subscripsi.*

Ego Rimingaldus Geremia unus ex octo me subscripsi.

*† Signum crucis proprie manus..... unius ex octo scribere
nescientis.*

*† Signum crucis proprie manus magistri Stephani unius
ex octo scribere nescientis.*

*† Signum crucis proprie manus Menli de..... unius ex
octo scribere nescientis.*

*† Signum crucis proprie manus Andree Canalis unius ex
octo scribere nescientis.*

Ego Iohannis Grossus unus ex quatrigena civitatis Beneventi de mandato predictorum octo supradicta capitula et privilegia expedivi et feci et me etiam propria manu subscripsi.

Nos Baptista episcopus Ventimiliensis pro s. d. n. Sixto Beneventi gubernator probabita matura consideratione et deliberatione suprascripta capitula presentium tenore tolleramus si et in quantum secundum dominum et sanctam Romanam ecclesiam ea tollerare debemus ac possumus, mandamus quoque ea beneventanis omnibus tollerari districtius inhibentes ne quis eorum occasione vel circa illorum observationem iniuriam aliquam seu molestiam Iudeis ipsis inferre quoquomodo presumant sub pena nostro arbitrio reservanda in cuius rex fidem nos hic subscripsimus manu propria et pendentis sigilli nostri munivimus. Beneventi die XV Iunii 1477 Baptista Episcopus Ventimiliensis Beneventi gubernator manu propria.

II. (1)

Breve Sixti IV, qui mandat recipi in Rectore Civitatis Franciscum Scannafordi Neapolitanum, non obstante privilegiis in contrarium.

Sixtus papa IIII. dilectis filiis salutem et apostolicam benedictionem, Accepimus litteras vestras ex eisque intelleximus esse in privilegiis et statutis vestris ut non teneamini quempiam neapolitanum recipere in rectorem.

Quod si nobis notum fuisset antequam dilectum filium Franciscum Scannafordi ad rectoratus vestri officium deputarem, annuissemus supplicationibus vestris. Nunc au-

(1) ARCHIVIO COMUNALE *Brescia San. Pontif. Tom. II, N. 43*

tem cum idem Francisus in precincta veniendi sit, et tam propinquus ingressui, ut non possit sine dedecore suo proiheri. Volumus, ut eum benigne recipiatis, praesertim cum pro eo apud nos intercesserit dilectus filius Anellus Archamomus orator regius, qui propter merita ac virtutes suas nobis admodum carus est, Datum Thybare sub anulo Piscatoris die ultimo Iulii MCCCCLXXIII, pontificatus nostri anno secundo. — L. Grifus.

III. (1)

Breve Sixti IV ad octo consules et Communitatem quibus significat se somnoperè fuisse gavisum, eo quod singularem eorum fidem et devotionem erga Apostolicam sedem intellexerit ex Iouanne Aloysio de Tuscanis Apostolicas Camerae generali Auditore Romam reuerso ex hac ciuitate, ad quam pro eius quiete et bono statu missus fuerat.

Sixtus papa III dilectis filiis salutem et apostolicam benedictionem. Civitatem istam nostram Beneventanam peculiari quodam amore semper finimus prosecuti et continue prosequemur; pro cuius quiete et bono statu missus nuper istuc dilectum filium Ioannem Aloysium de Tuscanis generalem Camere nostre Apostolice auditorem; ex qua ad nos redeunte intelleximus singularem vestram in nos et sanctam Apostolicam sedem, fidem devotionem ac obedientiam. Quod certe nos multum delectauit tametsi de vobis non aliter putabamus praesertim cum ab antiquo sancte Romane Ecclesie Civitas ipsa fuerit affectissima. Hortamur autem vos paterno affectu, ut quieti et bono regimini quotidie magis studeatis, et in eadem fide, obe-

(1) ARCHIVIO COMUNALE Brescia Sum. Pontif. Tom. II N. 16.

dientia et devotione ardentius preserveretis sicut de vobis non dubitamus, Ita enim fiet ut nos et prefatam sedem semper ad omnia vestra commoda quantum fieri poterit promptissimos reperiat.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sub anno Piscatoris die penultimo Aprilis MCCCCLXXVIII Pontificatus nostri anno septimo. — L. Grifus.

IV. (1)

Breve Iulii II, qui submittit Iudaeos hic commorantes iurisdictioni Vicarii Curie Archiepiscopalis, non obstante altero brevi, quo causas eorum inceptas in tribunali laicali in illo terminandas esse declaratum asserebatur.

Dilecto filio Vicario Venerabilis nostri Archiepiscopi Beneventani in spiritualibus generaliter, Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut excepimus, Iudei istius civitatis nostre Beneventi sub spe forsan impunitatis a iurisdictione ac superioritate ordinaria, cui solebant subesse, se subtraxerint eorumque causas ac controversias protextu cuiusdam brevis apostolici, ut afferunt, alias eis concessi, coram iudicibus secularibus eiusdem civitatis introducant, et coram illis huiusmodi cause cognoscantur ac terminentur ac ipsi pro commissis delictis et excessibus puniantur non sine curie Archiepiscopalis iactura ac detrimento. Nos igitur volentes ut unicuique ius suum illisum conservetur, tibi, ut Iudeos predictos ad solitam obedientiam reducere ac in eos omnimoda superioritate iurisdictionem atque potestatem exercere eorumque causas cognoscere et terminare ac illas visitare ac iuxta delictorum

(1) ARCHIVIO CAPITOLARE vol. 34, N. 4.

et excessum qualitates punire et mulctare; contradictores quoque atque inobedientes per quascunque penas atque pecuniarias cogere atque compellere, invocato etiam ad id (si opus fuerit) auxilio brachij secularis, libere et licite valeamus harum serie concedimus facultatem.

Non obstante constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac quibusvis privilegiis et indultis eisdem Iudeis forsan concessis atque brevibus, quibus illorum tenores presentibus expressis hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceteris contrariis quibuscunque. Datum Rome apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris MDII pontificatus nostri anno primo Sigismundus.

